



# SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENINO

## STATUTO

Nuovo statuto approvato dall'assemblea generale straordinaria del 14 aprile 2012

### TITOLO I

#### Denominazione sede e scopi

##### Art. 1

L'Associazione di promozione sociale è denominata "Società di Scienze Naturali del Trentino". Ha sede a Trento presso il Museo delle Scienze in Via Calepina n° 14.

##### Art. 2

La Società di Scienze Naturali del Trentino non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

- costituire un'associazione scientifico-culturale che operi in stretta collaborazione con il Museo delle Scienze, in rete con altri enti che perseguono obiettivi simili;
- riunire studiosi e cultori delle scienze naturali che hanno interesse all'opera di ricerca, di illustrazione e di divulgazione delle conoscenze dei fenomeni naturalistici e dei problemi ecologici, riferiti particolarmente al territorio trentino;
- promuovere iniziative per la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- diffondere l'interesse per la studio della scienze della natura, organizzando conferenze, seminari, convegni, visite

guidate a musei o mostre, escursioni scientifico-naturalistiche, corsi di aggiornamento didattico e culturale, lezioni e laboratori.

- favorire l'esecuzione e curare la pubblicazione di studi, note scientifiche e articoli a carattere divulgativo sulla rivista sociale "Natura Alpina", nonché su altri organi di stampa specializzata o d'informazione corrente.

### TITOLO II

#### Soci

##### Art. 3

I soci della Società sono: ordinari, aderenti, onorari e sostenitori.

- Possono essere soci ordinari persone di qualunque nazionalità che si interessano a problemi naturalistici ed ecologici. La loro nomina è riservata al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci.
- Possono essere soci aderenti le persone e le associazioni che dimostrino di voler partecipare o di essere comunque interessati all'attività istituzionale.

- c) Possono essere soci onorari studiosi e ricercatori di qualunque nazionalità particolarmente benemeriti nel campo delle discipline naturalistiche ed ecologiche. Il socio onorario è nominato a vita dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo.
- d) Possono essere soci sostenitori persone ed enti nazionali ed esteri che hanno dato alla Società particolari contributi morali o aiuti finanziari. La nomina a socio sostenitore è di spettanza dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo ed è conferita a termine decennale con possibilità di riconferma. Gli enti riconosciuti come soci sostenitori possono esercitare i diritti associativi tramite un loro rappresentante.

#### **Art. 4**

La quota sociale annuale per i soci ordinari e aderenti, viene fissata di anno in anno dall'assemblea ordinaria.

#### **Art. 5**

##### **Doveri dei soci**

I soci hanno il dovere morale di adoperarsi per realizzare gli scopi scientifici, didattici e divulgativi della Società. I soci ordinari e aderenti hanno inoltre l'onere di contribuire al finanziamento dell'istituzione versando, entro il mese di marzo di ogni anno, la quota stabilita dall'assemblea generale.

Le dimissioni dalla Società per i soci ordinari devono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo che ne formalizza l'accettazione.

#### **Art. 6**

##### **Diritti dei soci**

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto a:

- a) partecipare alle riunioni assembleari con voto deliberativo;
- b) ricoprire cariche sociali;
- c) frequentare la sede sociale;
- d) utilizzare le attrezzature del Museo delle Scienze su progetti concordati con la direzione dello stesso;
- e) ricevere gratuitamente il periodico "Natura Alpina";

- f) usufruire delle particolari agevolazioni concordate tra la Società e il Museo delle Scienze.

I soci aderenti ricevono gratuitamente la rivista "Natura Alpina"

### **TITOLO III**

#### **Organi sociali**

#### **Art. 7**

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 8**

L'assemblea generale dei soci è ordinaria o straordinaria; in ambedue i casi delibera a maggioranza relativa, computate le deleghe.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante invito con l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi ai singoli soci senza particolari formalità almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea generale ordinaria può deliberare in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione l'assemblea è legalmente deliberante qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammesso il voto per delega, con un massimo di due deleghe per ogni socio presente all'assemblea.

L'assemblea generale ordinaria è chiamata a:

- a) esaminare ed approvare la relazione annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) provvedere alla nomina del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- c) provvedere alla nomina dei soci onorari e sostenitori proposti dal consiglio direttivo.

L'assemblea generale straordinaria viene convocata dal Presidente qualora lo richiedano i due terzi del consiglio direttivo, oppure su richiesta controfirmata da almeno trenta soci.

La convocazione dell'assemblea generale in adunanza straordinaria deve essere fatta con

l'indicazione, in calce all'ordine del giorno, di chi ha richiesto la convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea generale straordinaria può deliberare solo se i soci che non hanno richiesto l'assemblea sono presenti in numero almeno pari ai richiedenti più uno.

L'assemblea generale straordinaria è chiamata a deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto sociale proposte dal consiglio direttivo o da almeno 20 soci ed esplicitamente inserite all'ordine del giorno.

#### **Art. 9**

Il consiglio direttivo è costituito da 13 associati di cui 12 designati dall'assemblea ed uno dal comitato scientifico del Museo delle Scienze. Possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo della Società, senza diritto di voto, i coordinatori delle sezioni e dei gruppi eventualmente costituiti.

#### **Art. 10**

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere della Società. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 11**

Il consiglio direttivo sovrintende a tutte le attività della Società, ne esercita l'amministrazione ordinaria, cura la pubblicazione del periodico sociale "Natura Alpina", provvede all'affidamento di particolari incarichi qui non specificatamente previsti, dettando le eventuali norme e direttive per la loro esecuzione.

#### **Art. 12**

Il presidente ha la rappresentanza legale della Società; convoca e presiede l'assemblea generale e il consiglio direttivo, fissandone il relativo ordine del giorno; firma assieme al segretario e al tesoriere rispettivamente gli atti amministrativi e contabili.

Nei casi di provvedimenti urgenti indilazionabili, decide sentito il parere del vicepresidente e del segretario, informando con motivata relazione il consiglio direttivo alla prima riunione successiva.

#### **Art. 13**

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce per sua delega o suo impedimento.

#### **Art. 14**

Il segretario cura ed è responsabile, assieme al presidente, della corrispondenza della Società, firma assieme al presidente e conserva in archivio i verbali delle riunioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo e gli altri documenti della Società.

#### **Art. 15**

Il tesoriere provvede alla riscossione dei proventi della Società; effettua i pagamenti disposti dal presidente; tiene il registro delle entrate e delle uscite, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico della Società e il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea generale, previo esame del consiglio direttivo; deposita presso istituti di credito indicati dal consiglio direttivo le somme di proprietà della Società.

#### **Art. 16**

Nel caso di dimissioni dalle rispettive cariche da parte del presidente, del vicepresidente, del tesoriere o del segretario, o nel caso di loro effettiva vacanza prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede al più presto possibile al reintegro per elezione secondo le norme statutarie.

#### **Art. 17**

L'assemblea generale elegge fra i suoi Soci ordinari il collegio dei revisori dei conti in numero di tre membri effettivi ed uno supplente. Gli eletti nominano il presidente di questo organo di controllo della gestione contabile-amministrativa. I revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

#### **Art. 18**

Il rendiconto economico-finanziario è annuale e coincide con l'anno solare. E' predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'assemblea per l'approvazione. I proventi dell'attività non possono essere in nessun caso divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente

previste. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote sociali, da erogazioni liberali degli associati o di terzi, da contributi degli enti pubblici e da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

## **TITOLO IV** **Il periodico sociale "Natura Alpina"**

### **Art. 19**

a) Il Museo delle Scienze (MUSE) e la Società di scienze naturali del Trentino (SSNT) gestiscono congiuntamente e collaborano nella pubblicazione del periodico sociale "Natura Alpina" (N.A), sottotitolato "Rivista della Società di scienze naturali del Trentino e del Museo delle Scienze".

b) Il direttore responsabile di N.A. è il direttore responsabile delle riviste del MUSE.

c) Il comitato di redazione è composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo della SSNT e da due membri nominati dal Direttore del MUSE su indicazione del Comitato scientifico. Il presidente, eletto all'interno del comitato di redazione, indice una riunione almeno una volta nell'anno solare per deliberare le linee editoriali. Il suo voto prevale in caso di parità.. Sono membri di diritto il Direttore del MUSE ed il presidente della SSNT.

d) La redazione è pariteticamente composta da un membro nominato dal Consiglio Direttivo della SSNT e da un membro nominato dal Direttore del MUSE su indicazione del Comitato scientifico.

e) I rapporti economici riguardanti le spese relative alla pubblicazione sono regolati nell'ambito della convenzione che periodicamente viene stipulata fra SSNT e MUSE per definire la collaborazione fra i due enti.

## **TITOLO V** **Sezioni e Gruppi**

### **Art. 20**

Nell'ambito della Società e direttamente dipendenti da essa possono essere costituite sezioni in località periferiche e gruppi operanti per scopi particolari, su proposta del consiglio direttivo o su richiesta scritta controfirmata da almeno 20 soci. La costituzione di una sezione o di un gruppo deve essere approvata dall'assemblea generale con la ratifica del rispettivo regolamento.

## **TITOLO VI** **Scioglimento della Società**

### **Art. 21**

Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dall'assemblea generale straordinaria. La richiesta, posta espressamente all'ordine del giorno e comunicata personalmente a tutti i soci almeno due mesi prima della convocazione dell'assemblea, deve essere approvata da almeno due terzi dei Soci effettivi della Società, che possono inviare anche per iscritto il loro parere all'assemblea.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea è il solo organo competente sulla destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluto a fini di utilità sociale.